



Avviso n. 8

Servizio fitosanitario federale SFF

Data: 16.06.2017

Numeri di riferimento/incarto: 2007-07-17/128 / hak/sip

Documento e versione:

MB 8 18.01

Direttive concernenti il rilascio e l'uso del passaporto fitosanitario

1. Obbligo di omologazione

Soltanto le aziende omologate dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) possono mettere in commercio materiale vegetale ai sensi degli allegati 1, 2 e 3 del presente avviso. Qualsiasi modifica dell'attività notificata all'atto dell'omologazione dell'azienda va comunicata per iscritto al Servizio fitosanitario federale (SFF).

2. Rilascio dei passaporti fitosanitari

Le aziende omologate rilasciano i passaporti fitosanitari di cui necessitano per la messa in commercio delle merci che vi sono assoggettate. Per ogni invio contenente materiale vegetale assoggettato all'obbligo del passaporto fitosanitario ne va rilasciato uno indipendentemente dal numero di lotti dell'invio.

I passaporti fitosanitari possono tuttavia essere rilasciati da aziende omologate soltanto se sono adempiuti i seguenti presupposti.

- Merci di produzione propria

Il passaporto fitosanitario per il materiale vegetale di produzione propria (incl. materiale vegetale acquistato e coltivato ulteriormente) può essere rilasciato soltanto se l'azienda di produzione ha ricevuto la conferma di autorizzazione annuale da parte dell'UFAG. Ciò avviene se l'azienda ha superato il controllo fitosanitario delle colture assoggettate all'obbligo del passaporto effettuato durante il periodo di vegetazione.

- Materiale vegetale acquistato

Il passaporto fitosanitario per il materiale vegetale acquistato può essere rilasciato soltanto se queste merci erano corredate di passaporto fitosanitario.

2.1 Forma e presentazione del passaporto fitosanitario


Informazioni **obbligatorie** sul passaporto fitosanitario:

1. Numero del passaporto fitosanitario
2. Menzione "Passaporto fitosanitario svizzero"
3. Menzione "Servizio fitosanitario federale"
4. Abbreviazione "CH"
5. Numero di registrazione dell'azienda
6. Designazione botanica (genere, specie, ecc.)
7. Quantità di vegetali assoggettati all'obbligo del passaporto contenuti nell'invio

Informazioni supplementari, qualora necessarie:

- Dicitura specifica "ZP-b2" per merce destinata alla zona protetta in riferimento al fuoco batterico (v. punto 2.2, lett. b).
- Dicitura specifica "ZP-d4" per merce destinata alla zona protetta in riferimento alla flavescenza dorata (v. punto 2.2, lett. c).
- Dicitura specifica "RP" in caso di passaporto sostitutivo (v. punto 2.2, lett. a).
- Paese d'origine, per vegetali e materiale vegetale importati in Svizzera.

2.1 a) Passaporto fitosanitario sotto forma di fattura (esempio)



2.1 b) Passaporto fitosanitario sotto forma di bollo (esempio)

Passaporto delle piante svizzero		CH-12899
Servizio fitosanitario federale		
Designazione botanica		
Quantità	Paese d'origine	
Pass.n.	<input type="checkbox"/> RP	<input type="checkbox"/> ZP-

2.1 c) Passaporto fitosanitario sotto forma di etichetta

Tutte le informazioni richieste figurano su etichette applicate sulla merce o sull'imballaggio. In questo caso si raccomanda di utilizzare le etichette impiegate nel quadro del sistema di certificazione. L'invio non deve essere corredato di nessun altro documento d'accompagnamento.

2.2 Passaporti speciali

2.2 a) Passaporti sostitutivi "RP"

La dicitura specifica "RP" e il numero di registrazione del produttore originario della merce (incl. il Paese d'origine per la merce importata) devono figurare sul passaporto, se

- un invio di piante, accompagnato da un unico passaporto fitosanitario, è suddiviso in diversi invii che saranno venduti separatamente; o se
- diversi invii, accompagnati da più passaporti fitosanitari, sono riuniti, per la rivendita, in un unico invio.

2.2 b) Passaporti fitosanitari "ZP-b2" per merce destinata alla zona protetta in riferimento al fuoco batterico

Le piante ospiti del fuoco batterico e le rispettive parti come rami e pollini vivi per l'impollinazione, possono essere messe in commercio nella zona protetta o in una zona di sicurezza soltanto se corredate di un passaporto "ZP-b2".

- La menzione "ZP-b2" rinvia specificatamente alla corrispondente zona protetta in riferimento al fuoco batterico.
- I passaporti "ZP-b2" possono essere rilasciati esclusivamente da aziende ubicate nella zona protetta o in una zona di sicurezza, a condizione che la merce prodotta provenga da tale zona.

L'unica zona protetta in Svizzera per le piante ospiti del fuoco batterico è il Canton Vallese.

2.2 c) Passaporti fitosanitari "ZP-d4" per merce destinata alla zona protetta in riferimento alla flavescenza dorata

I vegetali e le parti di vegetali di *Vitis L.*, possono essere messi in commercio nella zona protetta soltanto se corredati di un passaporto "ZP-d4".

I passaporti "ZP-d4" possono essere rilasciati esclusivamente da aziende:

- ubicate nella zona protetta, a condizione che la merce interessata provenga da tale zona, o
- ubicate in una zona riconosciuta incontaminata da almeno 2 anni dal servizio competente, a condizione che la merce interessata provenga da una simile zona, o
- a condizione che la merce interessata sia stata sottoposta a un trattamento a base di acqua calda a 50°C per 45 minuti.

La zona protetta della flavescenza dorata comprende tutta la Svizzera, escluso il Ticino e la Valle Mesolcina (Canton Grigioni).

2.2 d) Passaporti fitosanitari per altre zone protette

Nell'UE esistono zone protette in base a diversi organismi nocivi che vengono ridefinite annualmente. Per informazioni circa la lista di queste zone, le relative condizioni e le competenze per il rilascio del passaporto fitosanitario ordinario si prega di rivolgersi al Servizio fitosanitario federale (SFF) (v. punto 4).

3. Obbligo di registrazione

Ogni azienda omologata è tenuta a:

- tenere un elenco relativo all'acquisto, alla produzione, alla vendita o alla rivendita di vegetali assoggettati all'obbligo del passaporto fitosanitario e
- conservare per almeno 3 anni i passaporti fitosanitari ricevuti dal fornitore.

Informazioni dettagliate sono contenute nell'Avviso n. 7 dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

4. Contatto

Indirizzo: Servizio fitosanitario federale SFF
Ufficio federale dell'agricoltura
3003 Berna
Tel: 058 462 25 50
Fax: 058 462 26 34
E-Mail: phyto@blw.admin.ch
Internet: www.blw.admin.ch

Il presente avviso sostituisce l'avviso n. 8 datato giugno 2017.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Gabriele Schachermayr

Per il consiglio di direzione SFF

Materiale vegetale assoggettato in via generale all'obbligo del passaporto fitosanitario

- Le aziende, come ad esempio centri di giardinaggio o paesaggisti, che vendono vegetali direttamente solo a non professionisti, non devono rilasciare alcun passaporto fitosanitario.
- Per **vegetali** si intendono le piante o parti di piante (destinate alla piantagione) delle specie e varietà elencate nella tabella, come piante con radici, piante vive, marze e coltura tessutale, ad eccezione di sementi, bulbi e tuberi, cipolle. Questi ultimi vengono menzionati specificatamente.

Nome botanico	Nome italiano	Materiale vegetale interessato
<i>Actinidia</i>	Kiwi	Piante
<i>Amelanchier</i>	pero corvino	Piante ¹
<i>Beta vulgaris</i>	barbabietole, bietole	Piante
<i>Camellia</i>	camelie	Piante
<i>Casimiroa</i>		Piante, rami
<i>Chaenomeles</i>	cotogno del Giappone	Piante ¹
<i>Citrus</i> e relativi ibridi	agrumi e relativi ibridi	Piante, rami e frutti con piccioli e foglie
<i>Clausena</i>		Piante, rami
<i>Crataegus</i>	biancospino	Piante ¹
<i>Cydonia</i>	cotogno	Piante ¹
<i>Eriobotrya</i>	nespolo del Giappone	Piante ¹
Fortunella e Poncirus e relativi ibridi	Mandarino cinese, arancio trifogliato	Piante, rami
<i>Humulus lupulus</i>	luppolo	Piante
<i>Malus</i>	melo	Piante ¹
<i>Mespilus</i>	nespolo	Piante ¹
<i>Platanus</i>	platano	Holz
<i>Palmae</i>	palme	Piante con Ø alla base del tronco superiore a 5 cm
<i>Prunus</i>	albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco, prugno	Piante
<i>Pyracantha</i>	agazzino	Piante ¹
<i>Pyrus</i>	pero, Nashi compreso	Piante ¹
<i>Rhododendron</i> escluso <i>R. simsii</i>	<i>rhododendron</i> escluso azalee da forzare	Piante
<i>Solanum</i>	vegetali di piante stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi	Piante, tuberi, sementi
<i>Solanum tuberosum</i>	tuberi-seme di patate	Bulbi e tuberi (patate da semina)
<i>Sorbus</i>	bacca del sorbo, sorbo domestico, sorbo comune	Piante ¹
<i>Vepris</i>		Piante, rami
<i>Viburnum</i>	viburno	Piante
<i>Vitis</i>	vite	Piante, sementi, rami ²
<i>Zanthoxylum</i>		Piante, rami

¹ Piante ospiti del fuoco batterico con oneri particolari risp. zona protetta (v. punto 2.2 b); all'obbligo del passaporto ZP-b2 sono assoggettate pure le parti di piante quali polline per l'impollinazione, rami e parti della pianta impiegate per scopi decorativi, a condizione che vengano messe in commercio nella zona protetta. ² Oneri particolari risp. zona protetta della flavescenza dorata (v. punto 2.2 c). ³ Per commercializzare le merci nelle zone contaminate delimitate è necessaria un'omologazione dell'UFAG per l'immissione sul mercato locale.

L'obbligo del passaporto fitosanitario vige soltanto se il materiale è destinato alla vendita a utilizzatori finali professionisti (produttori di bacche, orticoltori, silvicoltori, ecc.) o se la coltivazione di detto materiale continua in vivaio prima della vendita a non professionisti (continuazione della coltivazione a scopo commerciale).

- Le aziende, come ad esempio centri di giardinaggio o paesaggisti, che vendono vegetali direttamente solo a non professionisti, non devono rilasciare alcun passaporto fitosanitario.
- Per **vegetali** si intendono le piante o parti di piante (destinate alla piantagione) delle specie e varietà elencate nella tabella, come piante con radici, piante vive, marze e coltura tessutale, ad eccezione di sementi, bulbi e tuberi, cipolle. Questi ultimi vengono menzionati specificatamente.

Nome botanico	Nome italiano	Materiale vegetale interessato
<i>Abies</i>	abete bianco	Piante
<i>Allium ascalonicum</i> , <i>A. cepa</i> , <i>A. schoenoprasum</i>	scalogno, cipolla, erba cipollina	Piante, cipolle e sementi
<i>Brugmansia</i>	<i>brugmansia</i>	Sementi
<i>Castanea</i>	castagno	Piante ³
<i>Fragaria</i>	fragole	Piante
<i>Helianthus</i>	girasole	Sementi
<i>Larix</i>	Larice	Piante
<i>Lycopersicon</i>	pomodoro	Sementi
<i>Lycium barbarum</i>	goji	Piante
<i>Medicago</i>	erba medica	Sementi
<i>Phaseolus</i>	fagiolo	Sementi
<i>Picea</i>	abete rosso	Piante
<i>Pinus</i>	pino silvestre	Piante, sementi
<i>Platanus</i>	platano	Piante
<i>Populus</i>	pioppo	Piante
<i>Prunus laurocerasus</i> , <i>Prunus lusitana</i>	lauroceraso, lauro del Portogallo	Piante
<i>Pseudotsuga</i>	abete di Douglas	Piante, sementi
<i>Quercus</i>	quercia	Piante
<i>Rubus</i>	lamponi e more	Piante
<i>Solanum jasminoides</i>	gelsomino di notte	Sementi
<i>Tsuga</i>	Piante	Piante
tutte le specie di verdure incl. <i>Allium porrum</i> (porro) e <i>Lycopersicon</i> (pomodoro), piante ornamentali di tutte le specie erbacee (escluse le graminacee) compreso <i>Nicotiana tabacum</i> (tabacco)		Piante
<i>Camassia</i> , <i>Chionodoxa</i> , <i>Crocus flavus</i> "Golden Yellow", <i>Galanthus</i> , <i>Galtonia candidans</i> , cultivar nane e relativi ibridi di <i>Gladiolus</i> come <i>G. callianthus</i> , <i>G. colvillei</i> , <i>G. nanus</i> , <i>G. ramosus</i> e <i>G. tubergenii</i> , <i>Hyacinthus</i> , <i>Iris</i> , <i>Ismene</i> , <i>Muscari</i> , <i>Narcissus</i> , <i>Ornithogalum</i> , <i>Puschkinia</i> , <i>Scilla</i> , <i>Tigrida</i> , <i>Tulipa</i>		Cipolle, bulbi e tuberi (Kormi)

Piante ospiti di *Xylella fastidiosa*, la cui immissione sul mercato è assoggettata all'obbligo del passaporto fitosanitario (stato: 01.01.2018)

<i>Acacia dealbata</i> Link	<i>Laurus nobilis</i> L.
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) Wendl.	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	<i>Lavandula dentata</i> L.
<i>Anthyllis hermanniae</i> L.	<i>Lavandula stoechas</i> L.
<i>Artemisia arborescens</i> L.	<i>Lavandula x allardii</i> (syn. <i>Lavandula x heterophylla</i>)
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	<i>Lavandula x intermedia</i>
<i>Calicotome villosa</i> (Poiret) Link	<i>Metrosideros excelsa</i> Sol. ex Gaertn.
<i>Catharanthus</i>	<i>Myoporum insulare</i> R. Br.
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	<i>Myrtus communis</i> L.
<i>Chenopodium album</i> L.	<i>Nerium oleander</i> L.
<i>Cistus creticus</i> L.	<i>Olea europaea</i> L.
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	<i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér
<i>Cistus salviifolius</i> L.	<i>Pelargonium x fragrans</i>
<i>Coffea</i>	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.
<i>Coronilla valentina</i> L.	<i>Phillyrea latifolia</i> L.
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	<i>Polygala myrtifolia</i> L.
<i>Cytisus villosus</i> Pourr.	<i>Prunus avium</i> L.
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.
<i>Eremophila maculata</i> F. Muell.	<i>Prunus domestica</i> L.
<i>Erigeron bonariensis</i> L.	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb
<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	<i>Quercus suber</i> L.
<i>Erysimum</i>	<i>Rhamnus alaternus</i> L.
<i>Euphorbia terracina</i> L.	<i>Rosa canina</i> L.
<i>Ficus carica</i> L.	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	<i>Spartium junceum</i> L.
<i>Genista corsica</i> (Loisel.) DC.	<i>Streptocarpus</i>
<i>Genista ephedroides</i> DC.	<i>Vinca</i>
<i>Genista x spachiana</i> (syn. <i>Cytisus racemosus</i> Broom)	<i>Vitis vinifera</i> L.
<i>Grevillea juniperina</i> L.	<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce
<i>Hebe</i>	<i>Westringia glabra</i> L.
<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don	
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	